



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

**Segreteria Generale** - P.zza Labriola n. 10 03043 Cassino (FR) ☎ 0776/3209214

✉ [segreteria.tribunale.cassino@giustizia.it](mailto:segreteria.tribunale.cassino@giustizia.it)

PEC: [prot.tribunale.cassino@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.cassino@giustiziacert.it)

Prot. n. 2027/2023

**Al Presidente dell'Ordine degli  
Avvocati di Cassino**

**Al Presidente del Consiglio  
Notarile di Cassino**

**Al Presidente dell'Ordine dei  
Dottori Commercialisti di Cassino**

**OGGETTO:** Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Modifica dell'art. 179-ter disp att. C.p.c. – Richiesta di iscrizione.

Con il d.lgs. 149/2022 (cosiddetta “riforma Cartabia”) sono state apportate rilevanti modifiche al codice di procedura civile e alle collegate disposizioni di attuazione introducendo alcune nuove strutture procedurali e modificando alcune delle preesistenti.

Tra gli altri è stato integralmente riscritto l'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, avente ad oggetto “*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*”.

L'elenco, che era già previsto nel precedente testo dell'articolo, è diversamente strutturato quanto a procedura, modalità di formazione e requisiti per l'iscrizione. La formazione dell'elenco (quindi la decisione sulle iscrizioni) è affidata a un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale.

Alla luce delle modifiche intervenute, quale attività prodromica alla formazione dell'elenco, gli Ordini professionali destinatari della presente avranno cura di segnalare ai propri iscritti la possibilità di richiedere l'iscrizione a tale elenco previa verifica dei requisiti funzionali all'iscrizione riportati al comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale la quale deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 2) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale;
- 3) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 4) Certificato generale del casellario giudiziario di data non inferiore a tre mesi;

- 5) Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179-ter c.p.c. (di seguito specificati quali requisiti per la prima iscrizione).

**Ai fini della prima iscrizione nell'elenco**, il candidato dovrà dare prova di essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti anche in alternativa tra loro, allegando la relativa documentazione in copia all'istanza:

- a) *“avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione”;*
- b) *“essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.144”;*
- c) *“avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Organi locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s). della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquistata anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto fi una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.”*

Nel sito del Tribunale (<https://www.tribunalecassino.it/>) è a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda di iscrizione che comunque si allega alla presente.

Si precisa che l'attuale elenco dei professionisti delegati alle vendite verrà integralmente sostituito secondo le disposizioni del nuovo art. 179-ter e pertanto anche coloro che già svolgono tale incarico (perché iscritti nell'elenco) sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione secondo le istruzioni sopra indicate.

Si Rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 179 ter co. 10 disp att. c.p.c. nessun professionista può essere iscritto in più di un elenco.

Si prega di comunicare agli iscritti all'ordine che le domande di iscrizione dovranno pervenire direttamente a questo Tribunale (pec: [prot.tribunale.cassino@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.cassino@giustiziacert.it)) **entro e non oltre il 30 aprile 2023.**

Distinti saluti.

Cassino, ~~43~~03/2023

Il Presidente del Tribunale f.f.  
Massimo ~~Benata~~







**REGIO DECRETO 18 dicembre 1941 , n. 1368**

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

Vigente al : 6-3-2023

CAPO III.

Dell'espropriazione immobiliare.

Art. 179-ter.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita).

Presso ogni tribunale e' istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.

L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non

anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;

4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;

5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da universita' pubbliche o private.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non

anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;

3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da universita' pubbliche o private.

La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali e' venuto meno o non e' stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o piu' procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini

per le attivita' delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un elenco.

Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.

(54) ((55))

-----  
AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."

-----  
AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

-----  
AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui

ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

-----  
AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 5) che "Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

-----  
AGGIORNAMENTO (54)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

-----  
AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".